Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 302 del 29 dicembre 1948

Conto corrente con la posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 29 dicembre 1948** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorsi per esami e per titoli a posti nei vari ruoli dell'Amministrazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

CONCORSI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a trentadue posti di alunno d'ordine (13°-C) in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrale e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trentadue posti di alunno d'ordine (13°-*C*) in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

A tale concorso possono partecipare i dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di ruolo e non di ruolo, i quali siano in possesso, oltre che degli altri prescritti requisiti, del diploma di scuola media inferiore.

Sono inoltre ammessi a partecipare al concorso suddetto, se in possesso del titolo di studio e degli altri prescritti requisiti, i dipendenti di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, i quali peraltro possono conseguire la nomina per non oltre un ottavo dei posti.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, e corredate dei documenti elencati nel successivo art. 3, dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale degli affari generali e del personale entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda di ammissione dovrà contenere l'indicazione del cognome e nome del candidato, della paternità, del luogo e data di nascita, dello stato di famiglia, del domicilio, dell'Amministrazione di appartenenza e dell'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

Gli aspiranti devono indicare nella domanda anche la qualifica ed il grado rivestiti, il gruppo ed il ruolo di appartenenza ovvero la categoria di assegnazione e la qualifica ricoperta, a seconda che siano dipendenti di ruolo o non di ruolo della Amministrazione statale.

I candidati dovranno dichiarare inoltre nella domanda se abbiano partecipato a precedenti concorsi nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, indicando, nel caso affermativo, l'anno di partecipazione, il gruppo e il grado dei posti messi a concorso e l'esito ottenuto.

Art. 3.

I candidati che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale debbono produrre, a corredo della domanda, i seguenti documenti:

1) copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, qualora non facciano parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

2) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune in cui il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

3) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

4) diploma di licenza di scuola media inferiore. In sostituzione del diploma originale potrà essere presentato un certificato rilasciato su carta legale dall'Istituto scolastico presso il quale è stato conseguito il titolo originale, ovvero una copia del titolo originale, autenticata da un notaio e debitamente legalizzata;

5) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

I candidati che siano dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione statale debbono produrre a corredo della domanda, in aggiunta ai documenti indicati nei numeri 2), 3), 4) e 5) del precedente comma, i seguenti documenti:

A) certificato dell'Amministrazione di appartenenza, dal quale risulti la data di assunzione in servizio, con la indicazione degli estremi del relativo provvedimento;

B) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;

C) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

D) certificato su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal competente ufficio comunale e legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui produzione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

E) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione;

F) certificato generale negativo del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

G) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da

difetti o imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. In seguito all'esito di detta visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo, i quali si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *C*), *D*) ed *E*) del secondo comma del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato di buona condotta del comandante del Corpo.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura della Repubblica di Roma.

Art. 4.

I documenti di cui al n. 2) del primo comma del precedente art. 3 e alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) e *G*) del secondo comma dello stesso articolo debbono risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 5.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo, per la loro validità, il disposto dell'art. 4 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 6.

I candidati che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 ed i cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 debbono presentare copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

Essi presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922 o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, ai sensi della circolare 0035000/1 del 26 maggio 1942 dello S.M.R.E.

Coloro che invece furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati o invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato redatto in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ovvero in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'appartenenza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o ad altre Amministrazioni statali, che è sufficiente sia posseduto alla data del presente decreto.

Art. 8.

L'esame consterà di una prova scritta e di una orale e si effettuerà in base al programma annesso al presente decreto.

I candidati ammessi alla prova orale sosterranno anche una prova di dattilografia.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

Art. 10.

Per la prova scritta sono assegnate ai candidati non più di quattro ore, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media del punto riportato nelle prove scritte, del punto ottenuto nella prova orale e di quello riportato nella prova di dattilografia.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per la ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni.

Art. 13.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 5°, del ruolo dell'Amministrazione centrale, presidente;

b) di due funzionari di gruppo *A*, di grado non inferiore al 7°, dei ruoli del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di grado non inferiore al 9° dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1948

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 3, *foglio n.* 259.

PROGRAMMA DELL'ESAME

Prova scritta:

1) Componimento in lingua italiana. (La prova serve anche come saggio di calligrafia).

Prova orale:

2) *Elementi di aritmetica*: Nomenclatura decimale - Prime operazioni - Divisibilità dei numeri - Numeri primi - Massimo comune divisore e minimo comune multiplo - Frazioni ordinarie e decimali - Principali operazioni di esse - Sistema metrico decimale - Numeri complessi - Potenza e radice dei numeri - Estrazione della radice quadrata - Rapporti e proporzioni - Media aritmetica - Regola di sconto.

2) *Nozioni elementari di ordinamento amministrativo*: I Ministeri e la loro organizzazione - I Ministri ed i Sottosegretari di Stato - Il Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio di Stato - La Corte dei conti - L'Avvocatura dello Stato.

La prefettura e la sua organizzazione: il prefetto e le sue attribuzioni - Il Consiglio di prefettura - Il Consiglio provinciale di sanità - La Giunta provinciale amministrativa.

La Provincia, i suoi organi e le sue attribuzioni.

Il Comune, i suoi organi e le sue attribuzioni.

Cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato.

3) *Nozioni elementari di statistica*: Concetto e oggetto della statistica - Unità statistica - Spoglio e aggruppamento dei dati - Dati statistici - Elaborazione dei dati: medie e rapporti - Rappresentazioni grafiche e numeri indici.

4) *Nozioni di geografia fisica e politica dell'Europa, con particolare riguardo all'Italia.*

Il Ministro: FANFANI

(5483)

Concorso per esami a quindici posti di vice coadiutore aggiunto (11°-B) in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quindici posti di vice coadiutore aggiunto (11°-*B*) in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

A tale concorso possono partecipare i dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di ruolo e non di ruolo, i quali siano in possesso, oltre che degli altri prescritti requisiti, del diploma di maturità classica o di maturità scientifica o abilitazione magistrale o di ragioniere o perito commerciale.

Sono, inoltre, ammessi a partecipare al concorso suddetto, se in possesso del titolo di studio e degli altri prescritti requisiti, i dipendenti di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, i quali peraltro possono conseguire la nomina per non oltre un ottavo dei posti.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti elencati nel successivo art. 3, dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - entro il sessantesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda di ammissione dovrà contenere l'indicazione del cognome e nome del candidato, della paternità, del luogo e data di nascita, dello stato di famiglia, del domicilio, dell'Amministrazione di appartenenza e dell'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

Gli aspiranti devono indicare nella domanda anche la qualifica ed il grado rivestiti, il gruppo e il ruolo di appartenenza ovvero la categoria di assegnazione e la qualifica ricoperta, a seconda che siano dipendenti di ruolo o non di ruolo dell'Amministrazione statale.

I candidati dovranno dichiarare inoltre nella domanda se abbiano partecipato a precedenti concorsi nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, indicando nel caso affermativo, l'anno di partecipazione, il gruppo e il grado dei posti messi a concorso e l'esito ottenuto.

Art. 3.

I candidati che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale debbono produrre, a corredo della domanda, i seguenti documenti:

1) copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, qualora non facciano parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

2) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune in cui il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

3) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

4) diploma originale di maturità classica o di maturità scientifica o di abilitazione magistrale o di ragioniere e perito commerciale.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale con una copia del diploma stesso autenticata da un notaio e legalizzata ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero con un certificato rilasciato in carta legale dall'Istituto presso il quale il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica;

5) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

I candidati che siano dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione statale debbono produrre a corredo della domanda, in aggiunta ai documenti indicati nei numeri 2), 3), 4) e 5) del precedente comma, i seguenti documenti:

a) certificato dell'Amministrazione di appartenenza, dal quale risulti la data di assunzione in servizio, con la indicazione degli estremi del relativo provvedimento;

b) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40 legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;

c) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24 legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

d) certificato su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal competente ufficio comunale e legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui produzione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

e) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato dal sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione:

f) certificato generale negativo del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

g) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciata dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. In seguito all'esito di detta visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo, i quali si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) del secondo comma del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato di buona condotta del comandante del Corpo.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura della Repubblica di Roma.

Art. 4.

I documenti di cui al n. 2) del primo comma del precedente art. 3 e alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) del secondo comma dello stesso articolo, debbono risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 5.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo, per la loro validità, il disposto dell'art. 4 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione e nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale degli affari generali e del personale quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza e il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 6.

I candidati che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa

orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggilo 1936 ed i cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati ed assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 debbono presentare copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato dalle eventuali benemerenze di guerra.

Essi presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922 e la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937 o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, ai sensi della circolare 0035000/1 del 26 maggio 1942 dello S.M.R.E.

Coloro che invece furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati e invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizisione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modulo 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla compente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'articolo 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato redatto in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto: gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ovvero in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'appartenenza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o ad altre Amministrazioni statali, che è sufficiente sia posseduto alla data del presente decreto.

Art. 8.

L'esame di concorso consterà di due prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al programma annesso al presente decreto.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo a Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

Art. 10.

Per ciascuna prova scritta sono assegnati ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuta in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella valutazione complessiva. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, numero 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

Art. 12.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) di due funzionari di gruppo *A*, di grado non inferiore al 6°, dei ruoli del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al 6°.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di grado non inferiore al 9° dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1948

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 3, foglio n. 258

PROGRAMMA DELL'ESAME

Prove scritte

1) Svolgimento di un tema in lingua italiana su argomento storico (dalla Rivoluzione francese ad oggi) o di geografia economica (produzione, traffici commerciali e vie di comunicazione con particolare riguardo all'Italia).

2) *Diritto e legislazione del lavoro.* — Rapporto di lavoro: contratto individuale di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato - diritti e obblighi del datore di lavoro e del lavoratore - trattamento economico; varie forme di retribuzione, assegni familiari, gratifica natalizia risoluzione del rapporto di lavoro: dimissioni, licenziamenti, preavviso ed indennità di anzianità, licenziamento in tronco.

Tutela del lavoratore: igiene sul lavoro prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali orari di lavoro disciplina del lavoro delle donne e dei fanciulli tutela della maternità.

Assicurazioni sociali: varie forme di assicurazioni sociali; assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, assi-

curazione contro la tubercolosi, assicurazione contro la disoccupazione involontaria, assicurazione per la nuzialità e la natalità, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, assicurazioni contro le malattie.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale suoi organi periferici funzioni.

Prova orale:

1) *Diritto e legislazione del lavoro* secondo il programma stabilito per la prova scritta.

2) *Elementi di diritto amministrativo*. — Organizzazione amministrativa attiva, consultiva e di controllo; diretta ed indiretta; centrale e locale.

Amministrazione diretta:

a) centrale: Consiglio dei Ministri; competenza e attività Ministri e Sottosegretari di Stato Ministeri, loro organizzazione.

Consiglio di Stato, ordinamento e attribuzioni.

Corte dei conti, ordinamento e attribuzioni.

Avvocatura dello Stato, ordinamento e attribuzioni.

b) locale: Prefettura, sua organizzazione Prefetto, sue attribuzioni Consiglio di Prefettura, composizione e attribuzioni Consiglio provinciale di sanità, composizione e attribuzioni Giunta provinciale amministrativa, composizione e attribuzioni.

Amministrazione indiretta locale: Provincia, organi e attribuzioni Comune, organi e attribuzioni.

Nozioni sull'atto amministrativo generale.

Nozioni sui ricorsi amministrativi.

Rapporto di pubblico impiego.

3) *Contabilità generale dello Stato*. — Il patrimonio dello Stato: classificazione dei beni dello Stato; inventari e registri di consistenza.

I contratti: norme di procedura; pubblici incanti; licitazioni e trattative private; appalto concorso; capitolati d'oneri; approvazione ed esecuzione; sindacato del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

Il controllo finanziario dell'Amministrazione dello Stato: cenni sulle attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato, della Ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Esercizio finanziario: Il bilancio dello Stato: natura, requisiti e struttura; preparazione, presentazione, approvazione.

Esecuzione del bilancio dello Stato: servizio dell'entrata e della spesa e varie fasi dello stesso con speciale riguardo agli accreditamenti a favore di funzionari delegati: vaglia del Tesoro e servizio portafoglio.

Rendimento dei conti dello Stato: *a*) conti amministrativi e giudiziali e responsabilità dei funzionari; *b*) rendiconto generale dello Stato; materia e preparazione del conto patrimoniale; parificazione del consuntivo ed approvazione del rendiconto finanziario: residui di bilancio.

Il Ministro: FANFANI

(5484)

Concorso per esami a trentadue posti di vice segretario (11°-A) in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni:

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trentadue posti di vice segretario (11°-*A*) in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

A tale concorso possono partecipare i dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di ruolo e non di ruolo, i quali siano in possesso, oltre che degli altri prescritti requisiti, del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o in lettere.

Sono, inoltre, ammessi a partecipare al concorso suddetto, se in possesso del titolo di studio e degli altri prescritti requisiti, i dipendenti di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, i quali peraltro possono conseguire la nomina per non oltre un ottavo dei posti.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti elencati nel successivo art. 3, dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale degli affari generali e del personale entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda di ammissione dovrà contenere l'indicazione del cognome e nome del candidato, della paternità, del luogo e data di nascita, dello stato di famiglia, del domicilio, dell'Amministrazione di appartenenza e dell'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

Gli aspiranti devono indicare nella domanda anche la qualifica ed il grado rivestiti, il gruppo e il ruolo di appartenenza ovvero la categoria di assegnazione e la qualifica ricoperta, a seconda che siano dipendenti di ruolo o non di ruolo dell'Amministrazione statale.

I candidati dovranno dichiarare inoltre nella domanda se abbiano partecipato a precedenti concorsi nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, indicando nel caso affermativo, l'anno di partecipazione, il gruppo e il grado dei posti messi a concorso e l'esito ottenuto.

Art. 3.

I candidati che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale debbono produrre, a corredo della domanda, i seguenti documenti:

1) copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, qualora non facciano parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune in cui il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

3) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

4) diploma originale di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o in lettere.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale con una copia del diploma stesso autenticata da un notaio e legalizzata ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero con un certificato rilasciato in carta legale dall'Istituto presso il quale il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica;

5) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

I candidati che siano dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione statale debbono produrre a corredo della domanda, in aggiunta ai documenti indicati nei numeri 2), 3), 4) e 5) del primo comma del presente articolo, i seguenti documenti:

a) certificato dell'Amministrazione cui appartengono, dal quale risulti la data di assunzione in servizio, con la indicazione degli estremi dal relativo provvedimento;

b) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;

c) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

d) certificato su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal competente ufficio comunale e legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui produzione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

e) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedente residenza entro l'anno, con la prescritta legalizzazione;

f) certificato generale negativo del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

g) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. In seguito all'esito di detta visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo, i quali si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) del secondo comma del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato di buona condotta del comandante del Corpo.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura della Repubblica di Roma.

Art. 4.

I documenti di cui al n. 2) del primo comma del precedente art. 3 e alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del secondo comma dello stesso articolo, debbono risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 5.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo, per la loro validità, il disposto dell'art. 4 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale del personale e degli affari generali quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza e il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 6.

I candidati che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 ed i cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 devono presentare copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

Essi presenteranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922 e la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, e la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, ai sensi della circolare 0035000/1 del 26 maggio 1942, dello S.M.R.E.

Coloro che invece furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati e invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione e mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai

fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato redatto in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ovvero in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'appartenenza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o ad altre Amministrazioni statali, che è sufficiente sia posseduto alla data del presente decreto.

Art. 8.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al programma allegato al presente decreto.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministero del lavoro e la previdenza sociale.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

Art. 10.

Per ciascuna prova scritta sono assegnati ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per la ammissione ai pubblici impieghi e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 12.

Ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 15 aprile 1945, n. 361, il periodo di servizio prestato nel ruolo di gruppo *B* dai vincitori del presente concorso è computato, ai fini dell'anzianità utile per le promozioni nel gruppo *A*, sino al limite di sei anni per coloro che alla data del 15 aprile 1948 avevano un'anzianità di servizio di ruolo di sedici anni e rivestivano da almeno sei anni il grado 8° di gruppo *B*, e di cinque anni per coloro che alla stessa data avevano un'anzianità di servizio di ruolo di dodici anni e rivestivano il grado 8° di gruppo *B* o da almeno due anni il grado 9° dello stesso gruppo.

Art. 13.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) di due funzionari di gruppo *A*, di grado non inferiore al 6°, dei ruoli del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) di un magistrato della Corte dei conti.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di grado non inferiore al 9° dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1948

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 3, foglio n. 257.

PROGRAMMA DELL'ESAME

Prove scritte:

1) *Diritto amministrativo.* — Lineamenti dell'organizzazione amministrativa. Amministrazione attiva, consultiva e di controllo; diretta e indiretta; centrale e locale.

Atti amministratvi principî generali, perfezione, efficacia e invalidità sanatoria e convalida annullamento e revoca.

Ricorsi amministrativi: principî generali, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Giurisdizione amministrativa: giurisdizione di legittimità, di merito ed esclusiva.

Giurisdizione ordinaria: competenza del magistrato ordinario limiti interni limiti esterni.

Rapporto di pubblico impiego: natura giuridica del rapporto formazione del rapporto - diritti e doveri dell'impiegato estinzione del rapporto trattamento di quiescenza e pensione.

2) *Diritto e legislazione del lavoro.* — Rapporto di lavoro; lavoro autonomo e lavoro subordinato Contratto individuale di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato periodo di prova diritti ed obblighi del datore di lavoro e dei lavoratore trattamento economico: varie forme di retribuzione, assegni familiari, gratifica natalizia sospensione del rapporto di lavoro, cassa integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria, trattamento di richiamo alle armi risoluzione del rapporto di lavoro: dimissioni e licenziamento, preavviso ed indennità di anzianità, licenziamento in tronco. Tutela del lavoratore: igiene del lavoro prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali orari di lavoro disciplina del lavoro delle donne e dei fanciulli; tutela della maternità.

Assicurazioni sociali: natura giuridica soggetti attivi e passivi - premi e contributi prestazioni. Varie forme di assicurazioni sociali: assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, assicurazione contro la tubercolosi, assicurazione contro la disoccupazione involontaria, assicurazione per la nuzialità e la natalità, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, assicurazione contro le malattie.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale suoi organi periferici Funzioni.

Prova orale:

1) *Diritto amministrativo* secondo il programma stabilito per la prova scritta.

2) *Diritto e legislazione del lavoro* secondo il programma stabilito per la prova scritta.

3) *Economia politica.* — Nozioni generali sui principî ed i sistemi di organizzazione economica.

I bisogni concetto, varietà, progressione e classificazione. Concetto di bene. Beni economici Classificazione Soddisfazione dei bisogni e utilità marginale.

Il processo produttivo: Concetto di produzione Fattori della produzione Concetto di imprese: Classificazione delle imprese Influenza dell'estensione delle imprese sulla economia Coalizioni di imprese.

Legge dell'offerta e della domanda.

Costo di produzione Scambio e sua utilità Mercati Prezzi e loro determinazione in regime di concorrenza e in regime di monopolio.

Reddito: Concetto e distribuzione del reddito tra i fattori della produzione.

Interesse concetto, domanda e offerta di risparmio saggio.

Rendita in generale: Rendita fondiaria Rendita in natura ed in moneta Rendita differenziale Rendita di monopolio.

Salario: Domanda e offerta di lavoro Teoria della popolazione Teorie sul salario Coalizioni di lavoratori e di imprenditori Saggio dei salari Salario nominale e reale Determinazione e forme di salario Cenni sulla partecipazione agli utili.

Profitto in generale.

Concetto e funzioni della moneta: Potere di acquisto della moneta Indici dei prezzi Circolazione metallica e fiduciaria Corso legale e corso forzoso Cause ed effetti del deprezzamento monetario Il risparmio Funzione e classificazione delle banche Commercio internazionale Teoria dei costi comparati Bilancia commerciale e dei pagamenti internazionali Sconto.

4) *Diritto commerciale.* — I commercianti: le società commerciali i libri di commercio il fallimento.

5) *Elementi di diritto penale.* — La legge penale: codice e leggi complementari la legge penale nel tempo e nello spazio.

Il reato in generale Delitti e contravvenzioni Dolo e colpe.

Le pene: nozioni di pena pene principali ed accessorie misure amministrative di sicurezza.

I delitti contro la pubblica amministrazione Delitti contro il patrimonio mediante frode.

6) *Elementi di procedura penale.* — Nozione del processo penale azione penale esercizio dell'azione querela azione civile nascente da reato istruzione formale e sommaria polizia giudiziaria - sentenze e ordinanze.

7) *Statistica metodologica.* — Concetto e oggetto della statistica Precisazione del campo di osservazione Enumerazione dei fenomeni Unità statistiche Rilevazione dei fenomeni collettivi Spoglio e aggruppamento dei dati, causa di errore o di discordanza Dati statistici Rilevazione diretta e indiretta Serie e seriazioni Elaborazioni dei dati: medie, rapporti, perequazioni, correlazioni Principali dati sussidiari alle medie Concetto di interpolazione Rappresentazioni grafiche Numeri indici Regolarità dei fenomeni collettivi.

Il Ministro: FANFANI

(5485)

Concorso per titoli a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

A tale concorso possono partecipare i dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di ruolo e non di ruolo e gli addetti ai servizi di pulizia, fatica e custodia dei Circoli dell'Ispettorato del lavoro, i quali siano in possesso, oltre che degli altri prescritti requisiti, della licenza elementare e della patente di abilitazione di 2° grado per la condotta di autoveicoli.

Sono inoltre ammessi a partecipare al concorso suddetto, se in possesso del titolo di studio e della patente di guida e degli altri prescritti requisiti i dipendenti di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, i quali peraltro possono conseguire la nomina per non oltre un ottavo dei posti.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, e corredate dei documenti elencati nel successivo art. 3, dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale del personale e degli affari generali, entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda di ammissione dovrà contenere l'indicazione precisa del cognome e nome del candidato, della paternità, del luogo e della data di nascita, dello stato di famiglia, del domicilio, dell'Amministrazione di appartenenza, della qualifica rivestita e dell'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

Art. 3.

I candidati che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale debbono produrre, a corredo della domanda, i seguenti documenti:

1) copia dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, qualora non facciano parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il documento deve contenere l'indicazione delle qualifiche conseguite nell'ultimo triennio;

2) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune in cui il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

3) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

4) diploma di licenza elementare (compimento superiore 5ª elementare).

In sostituzione del diploma originale potrà essere presentato un certificato rilasciato su carta legale dall'Istituto scolastico presso il quale è stato conseguito il titolo originale, ovvero una copia del titolo originale, autenticata da un notaio e debitamente legalizzata;

5) documento rilasciato dall'autorità competente, comprovante il possesso della patente civile aggiornata di abilitazione di 2° grado per la condotta di autoveicoli;

6) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

I candidati che siano dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione statale debbono produrre a corredo della domanda, in aggiunta ai documenti indicati nei numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del primo comma del presente articolo, i seguenti documenti:

a) certificato dell'Amministrazione di appartenenza dal quale risulti la data di assunzione in servizio con la indicazione degli estremi del relativo provvedimento. Gli addetti ai servizi di pulizia, fatica e custodia dei Circoli dell'Ispettorato del lavoro debbono invece presentare un certificato rilasciato dal capo dell'ufficio presso cui prestano servizio dal quale risulti la loro qualità, di addetti ai servizi suindicati e la data da cui disimpegnano tali mansioni;

b) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;

c) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territorio italiano soggetti alla sovranità di uno Stato estero e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

d) certificato su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal competente ufficio comunale e legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui produzione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

e) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione;

f) certificato generale negativo del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

g) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. In seguito all'esito di detta visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere.

I concorrenti potranno altresì allegare alla domanda tutti quei documenti (licenze, diplomi, ecc.) di cui siano in possesso, attestanti gli studi percorsi, i servizi prestati ed altre particolari benemerenze civili e militari.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo, i quali si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*), del secondo comma del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato di buona condotta del comandante del Corpo.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura della Repubblica di Roma.

Art. 4.

I documenti di cui al n. 2 del primo comma del precedente art. 3 e alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) del secondo comma dello stesso articolo, debbono risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 5.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo, per la loro validità, il disposto dell'art. 4 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione e nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale del personale e degli affari generali, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione e nell'arrivo dei documenti prescritti importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 6.

I candidati che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 ed i cittadini che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 debbono presentare copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

Essi presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922 e la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937 e la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 6 luglio 1941, n. 868, ai sensi della circolare 0035000/1 del 26 maggio 1942, dello S.M.R.E.

Coloro che invece furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 in sostituzione del servizio militare proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati o invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione d'invalidità rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità i primi mediante certificato redatto in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ovvero in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'appartenenza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o ad altra Amministrazione statale, che è sufficiente sia posseduto alla data del presente decreto.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 6°, del ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente,

b) di due funzionari di gruppo *A* di grado non inferiore al 7°, dei ruoli del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di grado non inferiore al 9°, dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 9.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme in vigore.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1948

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 3, foglio n. 260

(5486)

Concorso per titoli a trentotto posti di inserviente in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 novembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a trentotto posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

A tale concorso possono partecipare i dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di ruolo e non di ruolo, e gli addetti ai servizi di pulizia, fatica e custodia dei Circoli dell'Ispettorato del lavoro, i quali siano in possesso, oltre che degli altri requisiti, della licenza elementare.

Sono inoltre ammessi a partecipare al concorso suddetto, se in possesso del titolo di studio e degli altri prescritti requisiti, i dipendenti di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, i quali peraltro possono conseguire la nomina per non oltre un ottavo dei posti.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso redatte in carta da bollo da L. 32, e corredate dei documenti elencati nel successivo art. 3, dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale del personale e degli affari generali, entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda di ammissione dovrà contenere l'indicazione precisa del cognome e nome del candidato, della paternità, del luogo e data di nascita, dello stato di famiglia, del domicilio, dell'Amministrazione di appartenenza, della qualifica rivestita e dell'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

Art. 3.

I candidati che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale debbono produrre, a corredo della domanda, i seguenti documenti:

1) copia dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, qualora non facciano parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il documento deve contenere l'indicazione delle qualifiche conseguite nell'ultimo triennio;

2) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune in cui il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

3) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

4) diploma di licenza elementare (compimento superiore 5ª elementare). In sostituzione del diploma originale potrà essere presentato un certificato rilasciato su carta legale dall'Istituto scolastico presso il quale è stato conseguito il titolo originale, ovvero una copia del titolo originale, autenticata da un notaio e debitamente legalizzata;

5) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

I candidati che siano dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione statale debbono produrre, a corredo della domanda, in aggiunta ai documenti indicati nei numeri 2), 3), 4) e 5) del precedente comma, i seguenti documenti:

A) certificato dell'Amministrazione cui appartengono dal quale risulta la data di assunzione in servizio con la indicazione degli estremi del relativo provvedimento.

Gli addetti ai servizi di pulizia, fatica e custodia dei Circoli dell'Ispettorato del lavoro debbono presentare un certificato rilasciato dal capo dell'ufficio presso cui prestano servizio, dal quale risulti la loro qualità di addetti ai servizi suindicati e la data da cui disimpegnano tali mansioni;

B) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;

C) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

D) certificato su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal competente ufficio comunale e legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui produzione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

E) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione;

F) certificato generale negativo del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

G) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco la cui firma sarà autenticata dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. In seguito all'esito di detta visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere.

I concorrenti potranno altresì allegare alla domanda tutti quei documenti (licenza, diplomi, ecc.) di cui siano in possesso, attestanti gli studi percorsi, i servizi prestati ed altre particolari benemerenze civili e militari.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo, i quali si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *C*), *D*) ed *E*) del secondo comma del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato di buona condotta dal comandante del Corpo.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura della Repubblica di Roma.

Art. 4.

I documenti di cui al n. 2) del primo comma del precedente art. 3 e alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) e *G*) del secondo comma dello stesso articolo, debbono risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 5.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorso, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo, per la loro validità, il disposto dell'art. 4 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale del personale e degli affari generali quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirantt al concorso.

Art. 6.

I candidati che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 ed i cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 devono presentare copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

Essi presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922 o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, o la di-

chiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, ai sensi della circolare 0035000/1 del 26 maggio 1942 dello S.M.R.E.

Coloro che invece furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati o invalidi di guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modulo 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato redatto in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ovvero in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'appartenenza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o ad altre Amministrazioni statali, che è sufficiente sia posseduto alla data del presente decreto.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 6°, del ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente,

b) di due funzionari di gruppo *A*, di grado non inferiore al 7°, dei ruoli del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di grado non inferiore al 9°, dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 9.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme in vigore.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1948

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 3, foglio n. 261

(5487)

Concorso per esami a ottanta posti di ispettore di 3ª classe (11°-A) in prova nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni,

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1933, n. 286, sull'ordinamento dell'Ispettorato del lavoro, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrale e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ottanta posti di ispettore di 3ª classe (11°-*A*) in prova nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

A tale concorso possono partecipare i dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di ruolo e non di ruolo, i quali siano in possesso, oltre che degli altri prescritti requisiti, del diploma di laurea in economia e commercio o in scienze marittime o in matematica e fisica.

Sono, inoltre, ammessi a partecipare al concorso suddetto, se in possesso del titolo di studio e degli altri prescritti requisiti, i dipendenti di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, i quali peraltro possono conseguire la nomina per non oltre un ottavo li posti.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti elencati nel successivo art. 3, dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio Ispettorato del lavoro entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda di ammissione dovrà contenere l'indicazione del cognome e nome del candidato, della paternità, del luogo e data di nascita, dello stato di famiglia, del domicilio, dell'Amministrazione di appartenenza e dell'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

Gli aspiranti dovranno indicare nella domanda anche la qualifica ed il grado rivestito, il gruppo ed il ruolo di appartenenza ovvero la categoria di assegnazione e la qualifica ricoperta, a seconda che siano dipendenti di ruolo o non di ruolo dell'Amministrazione statale.

I candidati dovranno dichiarare inoltre nella domanda se abbiano partecipato a precedenti concorsi nell'Ispettorato del lavoro, indicando, nel caso affermativo, l'anno di partecipazione, il gruppo e il grado dei posti messi a concorso e l'esito ottenuto.

Art. 3.

I candidati che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale debbono produrre, a corredo della domanda, i seguenti documenti:

1) copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, qualora non facciano parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

2) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune in cui il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

3) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

4) diploma originale di laurea in economia e commercio o in scienze marittime o in matematica e fisica. E' data facoltà di sostituire il diploma originale con una copia del diploma stesso autenticata da un notaio o legalizzata ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero con un certificato rilasciato in carta legale dall'Istituto presso il quale il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica;

5) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

I candidati che siano dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione statale debbono produrre a corredo della domanda, in aggiunta ai documenti indicati nei numeri 2), 3), 4) e 5) del primo comma del presente articolo, i seguenti documenti:

A) certificato dell'Amministrazione cui appartengono, dal quale risulti la data di assunzione in servizio; con la indicazione degli estremi del relativo provvedimento;

B) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;

C) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo de L. 24 legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

D) certificato su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal competente ufficio comunale e legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui produzione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

E) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedente residenza entro l'anno, con la prescritta legalizzazione;

F) certificato generale negativo del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

G) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti e imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciata dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. In seguito all'esito di detta visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo, i quali si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *C*), *D*) ed *E*) del secondo comma del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato di buona condotta del comandante del Corpo.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura della Repubblica di Roma.

Art. 4.

I documenti di cui al n. 2) del primo comma del precedente art. 3 e alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) e *G*) del secondo comma dello stesso articolo, debbono risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 5.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo, per la loro validità, il disposto dell'art. 4 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione e nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale degli affari generali e del personale Serzivio dell'Ispettorato del lavoro quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 6.

I candidati che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 ed i cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati ed assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 devono presentare copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato dalle eventuali benemerenze di guerra.

Essi presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della cirrolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922 o la dichiarazio-

ne da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, ai sensi della circolare n. 657-S del 29 novembre 1938 del Ministero della guerra.

Coloro che invece furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati e invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modulo 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato redatto in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ovvero in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione di quello dell'appartenenza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o ad altre Amministrazioni statali, che è sufficiente sia posseduta alla data del presente decreto.

Art. 8.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale e si effettuerà in base al programma annesso al presente decreto.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

Art. 10.

Per ciascuna prova scritta sono assegnati ai candidati non più di otto ore, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella valutazione complessiva. A parità di merito, sarano osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 12.

Ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, il periodo di servizio prestato nel ruolo di gruppo *B* dai vincitori del presente concorso è computato, ai fini dell'anzianità utile per le promozioni nel gruppo *A*, sino al limite di sei anni per coloro che alla data del 15 aprile 1948 avevano un'anzianità di servizio di ruolo di sedici anni e rivestivano da almeno sei anni il grado 8° di gruppo *B*, e di cinque anni per coloro che alla stessa data avevano un'anzianità di servizio di ruolo di dodici anni e rivestivano il grado 8° di gruppo *B* o da almeno due anni al grado 9° dello stesso gruppo.

Art. 13.

I vincitori del presente concorso non potranno per alcun motivo essere destinati presso uffici dell'Amministrazione centrale o presso il Circolo dell'Ispettorato del lavoro di Roma prima di aver compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio presso uno degli uffici periferici dell'Ispettorato del lavoro.

Alla disposizione di cui al precedente comma potrà derogarsi, sempre che le esigenze di servizio lo consentano, per coloro che alla data del presente decreto siano già dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 14.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) di un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 6°, del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

c) di un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 6°, del ruolo dell'Amministrazione centrale;

d) di un magistrato della Corte dei conti.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di grado non inferiore al 9°.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1948

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 3, foglio n. 254

PROGRAMMA DELL'ESAME

Prove scritte:

1) *Diritto e legislazione del lavoro*. — Rapporto di lavoro: lavoro autonomo e lavoro subordinato contratto individuale di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato periodo di prova diritti e obblighi del datore di lavoro e del lavoratore trattamento economico: varie forme di retribuzione, assegni familiari, gratifica natalizia sospensione del rapporto di lavoro, cassa integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria, trattamento di richiamo alle armi risoluzione del rapporto di lavoro: dimissioni, licenziamento, preavviso ed indennità di anzianità, licenziamento in tronco. Tutela del lavoratore: igiene sul lavoro prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali orari di lavoro disciplina del lavoro delle donne e dei fanciulli tutela della maternità.

Assicurazioni sociali: natura giuridica soggetti attivi e passivi premi e contributi prestazioni varie forme di assicurazioni sociali: assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, assicurazione contro la tubercolosi, assicurazione contro la disoccupazione involontaria, assicurazione per la nuzialità e la natalità, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; assicurazione contro le malattie.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale Suoi organi periferici Funzioni.

2) *Economia politica*. — Nozioni generali sui principî ed i sistemi di organizzazione economica.

I bisogni concetto varietà, progressione e classificazione.

Concetto di bene. Beni economici Classificazione Soddisfazione dei bisogni e utilità marginale.

Il processo produttivo Concetto di produzione Fattori della produzione Concetto di imprese Classificazione delle imprese Influenza dell'estensione delle imprese sulla economia - Coalizioni di imprese.

Legge dell'offerta e della domanda.

Costo di produzione Scambio e sua utilità Mercati Prezzi e loro determinazione in regime di concorrenza e in regime di monopolio.

Reddito Concetto e distribuzione del reddito tra i fattori della produzione.

Interesse: concetto, domanda e offerta di risparmio saggio.

Rendita in generale Rendita fondiaria Rendita in natura ed in moneta Rendita differenziale Rendita di monopolio.

Salario Domanda e offerta di lavoro Teoria della popolazione Teorie sul salario Coalizioni di lavoratori e di imprenditori Saggio dei salari Salario nominale e reale Determinazione e forme di salario Cenni sulla partecipazione agli utili.

Profitto in generale.

Concetto e funzioni della moneta Potere di acquisto della moneta Indici dei prezzi Circolazione metallica e fiduciaria Corso legale e corso forzoso Cause ed effetti del deprezzamento monetario Il risparmio Funzione e classificazione delle banche Commercio internazionale Teoria dei costi comparati Bilancia commerciale e dei pagamenti internazionali - Sconto.

Prova orale:

1) *Diritto e legislazione del lavoro* secondo il programma stabilito per la prova scritta.

2) *Economia politica* secondo il programma stabilito per la prova scritta.

3) *Ragioneria*. — Ragioneria generale L'amministrazione economica Le aziende pubbliche e private Le imprese in particolare.

Funzioni di gestione Funzioni di ragioneria.

Il capitale nelle imprese Gli elementi e le distinzioni del capitale Riserve.

Inventari Criteri di valutazione degli elementi patrimoniali.

Preventivi Bilanci finanziari Bilanci di competenza e bilanci di cassa.

Scritture Sistemi e metodi di scritture Partita doppia nel sistema patrimoniale, in particolare Partita doppia nel sistema degli impegni, dei rischi e dei beni dei terzi Cenni sugli altri metodi di scritture.

Rendiconti Bilanci nelle imprese Rendiconti finanziari.

Ragioneria applicata alle imprese: Società commerciali Libri obbligatori e facoltativi Ripartizione degli utili Fondi di riserva Bilanci.

Aziende mercantili Scritture elementari Scritture complesse in partita doppia relative ai fatti di gestione tipici Scritture degli impegni Bilancio.

Aziende industriali Costo di produzione Scritture elementari - Scritture complesse in partita doppia relative ai fatti di gestione tipici.

Conti di esercizio in particolare Bilancio.

4) *Diritto commerciale* i commercianti le società commerciali i libri di commercio il fallimento.

5) *Elementi di diritto amministrativo*. — Lineamenti dell'organizzazione amministrativa: Amministrazione attiva, consultiva e di controllo; diretta e indiretta; centrale e locale.

Atti amministrativi: principî generali, perfezione, efficacia, invalidità sanatoria e convalida annullamento e revoca.

Ricorsi amministrativi: principî generali, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Rapporto di pubblico impiego: natura giuridica del rapporto formazione del rapporto diritti e doveri dell'impiegato estinzione del rapporto trattamento di quiescenza e pensione.

6) *Elementi di diritto penale*. — La legge penale codice e leggi complementari la legge penale nel tempo e nello spazio.

Il reato in generale delitti e contravvenzioni dolo e colpa.

Le pene nozione di pena pene principali e accessorie misure amministrative di sicurezza sanzioni civili.

Delitti contro la pubblica amministrazione delitti contro il patrimonio, mediante frode.

7) *Elementi di procedura penale*. — Nozione del processo penale azione penale esercizio dell'azione querela azione civile nascente da reato istruzione formale e sommaria polizia giudiziaria sentenze e ordinanze.

8) *Statistica metodologica*. — Concetto e oggetto della statistica Precisazione del campo di osservazione Enumerazione dei fenomeni Unità statistiche - Rilevazione dei fenomeni collettivi Spoglio e aggruppamento dei dati, causa di errore e di discordanza Dati statistici Rilevazione diretta e indiretta Serie e seriazioni.

Elaborazione dei dati Medie, rapporti, perequazioni, correlazioni Principali dati sussidiari alle medie Concetto di interpolazione Rappresentazioni grafiche Numeri indici.

Regolarità dei fenomeni collettivi.

Il Ministro FANFANI

(5488)

Concorso per esami a sedici posti di vice segretario (11°-A) in prova nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1933, n. 286, e successive aggiunte e modificazioni, sull'ordinamento dell'Ispettorato del lavoro;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sedici posti di vice segretario (11°-*A*) in prova nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

A tale concorso possono partecipare i dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di ruolo e non di ruolo, i quali siano in possesso, oltre che degli altri prescritti requisiti, del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o in lettere.

Sono, inoltre, ammessi a partecipare al concorso suddetto, se in possesso del titolo di studio e degli altri prescritti requisiti, i dipendenti di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, i quali peraltro possono conseguire la nomina per non oltre un ottavo dei posti.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, e corredate dei documenti elencati nel successivo art. 3, dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale del personale e degli affari generali Servizio Ispettorato del lavoro, entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda di ammissione dovrà contenere l'indicazione del cognome e nome del candidato, della paternità, del luogo e data di nascita, dello stato di famiglia, del domicilio, dell'Amministrazione di appartenenza e dell'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

Gli aspiranti devono indicare nella domanda anche la qualifica ed il grado rivestiti, il gruppo e il ruolo di appartenenza ovvero la categoria di assegnazione o la qualifica ricoperta, a seconda che siano dipendenti di ruolo o non di ruolo dell'Amministrazione statale.

I candidati dovranno dichiarare inoltre nella domanda se abbiano partecipato a precedenti concorsi nell'Ispettorato del lavoro, indicando, nel caso affermativo, l'anno di partecipazione, il gruppo e il grado dei posti messi a concorso e l'esito ottenuto.

Art. 3.

I candidati che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale debbono produrre, a corredo della domanda, i seguenti documenti:

1) copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, qualora non facciano parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

2) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune in cui il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

3) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

4) diploma originale di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche, o in lettere.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale con una copia del diploma stesso autenticata da un notaio e legalizzata ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero con un certificato rilasciato in carta legale dall'Istituto presso il quale il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica;

5) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

I candidati che siano dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione statale debbono produrre a corredo della domanda, in aggiunta ai documenti indicati nei numeri 2), 3), 4) e 5) del primo comma del presente articolo, i seguenti documenti:

A) certificato dell'Amministrazione cui appartengono, dal quale risulti la data di assunzione in servizio, con la indicazione degli estremi del relativo provvedimento;

B) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;

C) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

D) certificato su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal competente ufficio comunale e legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovverochè non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui produzione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

E) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedente residenza entro l'anno, con la prescritta legalizzazione:

F) certificato generale negativo del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

G) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti e imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. In seguito all'esito di detta visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo, i quali si trovino sotto le armi sono dispensati dal pro-

durre i documenti di cui alle lettere *C*), *D*) ed *E*) del secondo comma del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato di buona condotta del comandante del Corpo.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura della Repubblica di Roma.

Art. 4.

I documenti di cui al n. 2) del primo comma del precedente art. 3 e alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) del secondo comma dello stesso articolo, debbono risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 5.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo, per la loro validità, il disposto dell'art. 4 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale del personale e degli affari generali Servizio dell'Ispettorato del lavoro, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza e il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 6.

I candidati che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 ed i cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943, devono presentare copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

Essi presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922 o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, ai sensi della circolare 697-S del 29 novembre 1938 del Ministero della guerra.

Coloro che invece furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati e invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato redatto in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ovvero in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Art. 7

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione di quello dell'appartenenza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o ad altre Amministrazioni statali, che è sufficiente sia posseduto alla data del presente decreto.

Art. 8.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al programma allegato al presente decreto.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

Art. 10.

Per ciascuna prova scritta sono assegnati ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 12.

Ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, il periodo di servizio prestato nel ruolo di gruppo *B* dai vincitori del presente concorso è computato, ai fini dell'anzianità utile per le promozioni nel gruppo *A*, sino al limite di sei anni per coloro che alla data del 15 aprile 1948 avevano una anzianità di servizio di ruolo di sedici anni e rivestivano da almeno sei anni il grado 8° di gruppo *B*, e di cinque anni per coloro che alla stessa data avevano una anzianità di servizio di ruolo di dodici anni e rivestivano il grado 8° di gruppo *B* o da almeno due anni al grado 9° dello stesso gruppo.

Art. 13.

I vincitori del presente concorso non potranno per alcun motivo essere destinati presso uffici dell'Amministrazione centrale o presso il Circolo dell'Ispettorato del lavoro di Roma prima di aver compiuto cinque anni di effettivo servizio presso uno degli uffici periferici dell'Ispettorato del lavoro.

Alle disposizioni di cui al precedente comma potrà derogarsi, sempre che le esigenze di servizio lo consentano, per coloro che alla data del presente decreto siano già dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 14.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) di un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 6°, del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

c) di un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 6°, del ruolo dell'Amministrazione centrale;

d) di un magistrato della Corte dei conti.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di grado non inferiore al 9°.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1948

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 3, foglio n. 252

PROGRAMMA DELL'ESAME

Prove scritte:

1) *Diritto amministrativo*. Lineamenti dell'organizzazione amministrativa Amministrazione attiva, consultiva e di controllo; diretta e indiretta; centrale e locale.

Atti amministrativi: principî generali, perfezione, efficacia e invalidità sanatoria e convalida annullamento o revoca.

Ricorsi amministrativi principî generali, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Giurisdizione amministrativa giurisdizione di legittimità, di merito ed esclusiva.

Giurisdizione ordinaria: competenza del magistrato ordinario limiti interni limiti esterni.

Rapporto di pubblico impiego: natura giuridica del rapporto formazione del rapporto diritti e doveri dell'impiegato estinzione del rapporto trattamento di quiescenza e pensione.

2) *Diritto e legislazione del lavoro*. - Rapporto di lavoro: lavoro autonomo e lavoro subordinato contratto individuale di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato periodo di prova diritti ed obblighi del datore di lavoro e del lavoratore trattamento economico: varie forme di retribuzione, assegni familiari, gratifica natalizia sospensione del rapporto di lavoro, cassa integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria, trattamento di richiamo alle armi risoluzione del rapporto di lavoro: dimissioni e licenziamento, preavviso ed indennità di anzianità, licenziamento in tronco.

Tutela del lavoratore: igiene del lavoro prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali orari di lavoro disciplina del lavoro delle donne e dei fanciulli tutela della maternità.

Assicurazioni sociali. natura giuridica soggetti attivi e passivi premi e contributi prestazioni varie forme di assicurazioni sociali. assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, assicurazione contro la tubercolosi, assicurazione contro la disoccupazione involontaria, assicurazione per la nuzialità e la natalità, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, assicurazione contro le malattie.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale Suoi organi periferici Funzioni.

Prova orale:

1) *Diritto amministrativo* secondo il programma stabilito per la prova scritta.

2) *Diritto e legislazione del lavoro* secondo il programma stabilito per la prova scritta.

3) *Economia politica*. — Nozioni generali sui principî ed i sistemi di organizzazione economica.

I bisogni concetto, varietà, progressione e classificazione.

Concetto di bene. Beni economici Classificazione Soddisfazione dei bisogni e utilità marginale.

Il processo produttivo Concetto di produzione Fattori della produzione Concetto di imprese Classificazione delle imprese Influenza dell'estensione delle imprese sulla economia Coalizioni di imprese.

Legge dell'offerta e della domanda.

Costo di produzione Scambio e sua utilità Mercati Prezzi e loro determinazione in regime di concorrenza e in regime di monopolio.

Reddito Concetto e distribuzione del reddito tra i fattori della produzione.

Interesse concetto, domanda e offerta di risparmio saggio.

Rendita in generale Rendita fondiaria rendita in natura ed in moneta Rendita differenziale Rendita di monopolio.

Salario Domanda e offerta di lavoro Teoria della popolazione Teorie sul salario Coalizioni di lavoratori e di imprenditori Saggio dei salari Salario nominale e reale. Determinazione e forme di salario Cenni sulla partecipazione agli utili.

Profitto in generale.

Concetto e funzioni della moneta Potere di acquisto della moneta Indici dei prezzi Circolazione metallica e fiduciaria Corso legale e corso forzoso Cause ed effetti del deprezzamento monetario Il risparmio Funzione e classificazione delle banche Commercio internazionale Teoria dei costi comparati Bilancia commerciale e dei pagamenti internazionali Sconto.

4) *Diritto commerciale*. — I commercianti le società commerciali i libri di commercio il fallimento.

5) *Elementi di diritto penale*. — La legge penale codice e leggi complementari la legge penale nel tempo e nello spazio.

Il reato in generale Delitti e contravvenzioni Dolo e colpe.

Le pene nozioni di pena pene principali ed accessorie misure amministrative di sicurezza.

I delitti contro la pubblica amministrazione Delitti contro il patrimonio mediante frode.

6) *Elementi di procedura penale*. — Nozione del processo penale azione penale esercizio dell'azione querela azione civile nascente da reato istruzione formale e sommaria polizia giudiziaria sentenze e ordinanze.

7) *Statistica metodologica*. — Concetto e oggetto della statistica Precisazione del campo di osservazione Enumerazione dei fenomeni Unità statistiche Rilevazione dei fenomeni collettivi Spoglio e aggruppamento dei dati, causa di errore e di discordanza - Dati statistici Rilevazione diretta e indiretta Serie e seriazioni - Elaborazione dei dati: medie, rapporti, perequazioni, correlazioni Principali dati sussidiari alle medie Concetto di interpolazione Rappresentazioni grafiche Numeri indici.

Regolarità dei fenomeni collettivi.

Il Ministro: FANFANI

(5489)

Concorso per esami a trentadue posti di segretario aggiunto di 4ª classe (11°-B) in prova nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1933, n. 286, sull'ordinamento dell'Ispettorato del lavoro, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trentadue posti di segretario aggiunto di 4ª classe (11°-*B*) in prova nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

A tale concorso possono partecipare i dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di ruolo e non di ruolo, i quali siano in possesso, oltre che degli altri prescritti requisiti, del diploma di maturità classica o di maturità scientifica o abilitazione magistrale.

Sono, inoltre, ammessi a partecipare al concorso suddetto, se in possesso del titolo di studio e degli altri prescritti requisiti, i dipendenti di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, i quali peraltro possono conseguire la nomina per non oltre un ottavo dei posti.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, e corredate dei documenti elencati nel successivo art. 3, dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio Ispettorato del lavoro entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda di ammissione dovrà contenere l'indicazione del cognome e nome del candidato, della paternità, del luogo e data di nascita, dello stato di famiglia, del domicilio, dell'Amministrazione di appartenenza e dell'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

Gli aspiranti devono indicare nella domanda anche la qualifica ed il grado rivestiti, il gruppo e il ruolo di appartenenza ovvero la categoria di assegnazione e la qualifica ricoperta, a seconda che siano dipendenti di ruolo o non di ruolo dell'Amministrazione statale.

I candidati dovranno dichiarare inoltre nella domanda se abbiano partecipato a precedenti concorsi nell'Ispettorato del lavoro, indicando nel caso affermativo, l'anno di partecipazione, il gruppo e il grado dei posti messi a concorso e l'esito ottenuto.

Art. 3.

I candidati che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale debbono produrre, a corredo della domanda, i seguenti documenti:

1) copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, qualora non facciano parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

2) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune in cui il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

3) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

4) diploma originale di maturità classica o di maturità scientifica o di abilitazione magistrale.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale con una copia del diploma stesso autenticata da un notaio e legalizzata ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero con un certificato rilasciato in carta legale dall'Istituto presso il quale il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica;

5) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

I candidati che siano dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione statale debbono produrre a corredo della domanda, in aggiunta ai documenti indicati nei numeri 2), 3), 4) e 5) del precedente comma, i seguenti documenti:

A) certificato dell'Amministrazione di appartenenza, dal quale risulti la data di assunzione in servizio, con la indicazione degli estremi del relativo provvedimento;

B) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40 legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;

C) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24 legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

D) certificato su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal competente ufficio comunale e legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui produzione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

E) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione;

F) certificato generale negativo del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 60 legalizzato dal procuratore della Repubblica;

G) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provin-

ciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciata dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. In seguito all'esito di detta visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo, i quali si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *C*), *D*) e *E*) del secondo comma del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato di buona condotta del comandante del Corpo.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura della Repubblica di Roma.

Art. 4.

I documenti di cui al n. 2) del primo comma del precedente art. 3 e alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) e *G*) del secondo comma dello stesso articolo, debbono risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 5.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo, per la loro validità, il disposto dell'art. 4 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione e nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direnzione generale degli affari generali e del personale Servizio Ispettorato del lavoro quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza e il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 6.

I candidati che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 ed i cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati ed assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 debbono presentare copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato dalle eventuali benemerenze di guerra.

Essi presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922 o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, ai sensi della circolare 657-S del 29 novembre 1938 del Ministero della guerra.

Coloro che invece furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle *autorità marittime competenti*.

I candidati mutilati e invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modulo 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato redatto in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto: gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ovvero in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione di quello dell'appartenenza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o altre Amministrazioni statali, che è sufficiente sia posseduto alla data del presente decreto.

Art. 8.

L'esame di concorso consterà di due prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al programma annesso al presente decreto.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

Art. 10.

Per ciascuna prova scritta sono assegnati ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella valutazione complessiva. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, numero 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori del presente concorso non potranno per alcun motivo essere destinati presso uffici dell'Amministrazione centrale o presso il Circolo dell'Ispettorato del lavoro di Roma prima di aver compiuto cinque anni di effettivo servizio presso uno degli uffici periferici dell'Ispettorato del lavoro.

Alla disposizione di cui al precedente comma potrà derogarsi, sempre che le esigenze di servizio lo consentano, per coloro che alla data del presente decreto siano già dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 13.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) di un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 6°, del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

c) di un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 6°, del ruolo dell'Amministrazione centrale:

d) di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al 6°.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di grado non inferiore al 9°.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1948

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 3, foglio n. 256

PROGRAMMA DELL'ESAME

Prove scritte

1) Svolgimento di un tema in lingua italiana su argomento storico (dalla Rivoluzione francese ad oggi) o di geografia economica (produzione, traffici commerciali e vie di comunicazione con particolare riguardo all'Italia).

2) *Diritto e legislazione del lavoro.* – Rapporto di lavoro: contratto individuale di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato diritti e obblighi del datore di lavoro e del lavoratore trattamento economico: varie forme di retribuzione, assegni familiari, gratifica natalizia risoluzione del rapporto di lavoro: dimissioni, licenziamento, preavviso ed indennità di anzianità, licenziamento in tronco.

Tutela del lavoratore: igiene sul lavoro prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali orari di lavoro disciplina del lavoro delle donne e dei fanciulli tutela della maternità.

Assicurazioni sociali varie forme di assicurazioni sociali assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, assicurazione contro la tubercolosi, assicurazione contro la disoccupazione involontaria, assicurazione per la nuzialità e la natalità, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, assicurazione contro le malattie.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale suoi organi periferici - funzioni.

Prova orale:

1) *Diritto e legislazione del lavoro* secondo il programma stabilito per la prova scritta.

2) *Elementi di diritto amministrativo.* – Organizzazione amministrativa attiva, consultiva e di controllo; diretta ed indiretta; centrale e locale.

Amministrazione diretta:

a) centrale: Consiglio dei Ministri; competenza e attività Ministri e Sottosegretari di Stato Ministeri, loro organizzazione;

Consiglio di Stato, ordinamento e attribuzioni;
Corte dei conti, ordinamento e attribuzioni;
Avvocatura dello Stato, ordinamento e attribuzioni

b) locale: Prefettura, sua organizzazione Prefetto, sue attribuzioni Consiglio di Prefettura, composizione e attribuzioni Consiglio provinciale di sanità, composizione e attribuzioni Giunta provinciale amministrativa, composizione e attribuzioni.

Principali organi locali di altre amministrazioni.

Amministrazione indiretta locale: Provincia, organi e attribuzioni Comune, organi e attribuzioni.

Nozioni sull'atto amministrativo in generale.

Nozioni sui ricorsi amministrativi.

Rapporto di pubblico impiego.

3) *Contabilità generale dello Stato.* — Il patrimonio dello Stato: classificazione dei beni dello Stato; inventari e registri di consistenza.

I contratti norme di procedura; pubblici incanti; licitazioni e trattative private; appalto concorso; capitolati di oneri; approvazione ed esecuzione; sindacato del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

Il controllo finanziario dell'Amministrazione dello Stato: Cenni sulle attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato, della Ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Esercizio finanziario: Il bilancio dello Stato: natura, requisiti e struttura; preparazione, presentazione ed approvazione.

Esecuzione del bilancio dello Stato: servizio dell'entrata e della spesa e varie fasi dello stesso con speciale riguardo agli accreditamenti a favore di funzionari delegati: vaglia del Tesoro e servizio del portafoglio.

Rendimento dei conti dello Stato: *a*) conti amministrativi e giudiziali e responsabilità dei funzionari; *b*) rendiconto generale dello Stato: materia e preparazione del conto patrimoniale; parificazione del consuntivo ed approvazione del rendiconto finanziario; residui di bilancio.

Elementi di diritto penale. — La legge penale codice e leggi complementari La legge penale nel tempo e nello spazio.

Il reato in generale Delitti e contravvenzioni dolo e colpe.

Le pene pene principali e accessorie misure amministrative di sicurezza sanzioni civili.

Delitti contro la pubblica amministrazione delitti contro il patrimonio mediante frode.

Elementi di procedura penale. — Nozione del processo penale azione penale esercizio dell'azione - querela azione civile nascente da reato istruzione formale e sommaria polizia giudiziaria sentenze e ordinanze.

Il Ministro: FANFANI

(5490)

Concorso per esami a settantadue posti di ispettore aggiunto di 4ª classe (11°-B) in prova nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1933, n. 286, sull'ordinamento dell'Ispettorato del lavoro, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a settantadue posti di ispettore aggiunto di 4ª classe (11°-*B*) in prova nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

A tale concorso possono partecipare i dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di ruolo e non di ruolo, i quali siano in possesso, oltre che degli altri prescritti requisiti, del titolo di studio di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Sono inoltre ammessi a partecipare al concorso suddetto, se in possesso del titolo di studio e degli altri prescritti requisiti, i dipendenti di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, i quali peraltro possono conseguire la nomina per non oltre un ottavo dei posti.

A otto dei posti suddetti possono concorrere coloro che siano muniti del diploma di perito industriale, a quarantotto coloro che siano muniti del diploma di ragioniere o perito commerciale; a otto coloro che siano muniti del diploma di geometra; a otto coloro che siano muniti del diploma di perito agrario.

Per partecipare al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti elencati nel successivo art. 3, dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio Ispettorato del lavoro entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda di ammissione dovrà contenere l'indicazione del cognome e nome del candidato, della paternità, del luogo e data di nascita, dello stato di famiglia, del domicilio, dell'Amministrazione di appartenenza e dell'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

Gli aspiranti devono indicare nella domanda anche la qualifica ed il grado rivestiti, il gruppo ed il ruolo di appartenenza ovvero la categoria di assegnazione e la qualifica ricoperta, a seconda che siano dipendenti di ruolo o non di ruolo dell'Amministrazione statale.

I candidati dovranno dichiarare inoltre nella domanda se abbiano partecipato a precedenti concorsi nell'Ispettorato del lavoro, indicando, nel caso affermativo, l'anno di partecipazione, il gruppo e il grado dei posti messi a concorso e l'esito ottenuto.

Art. 3.

I candidati che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale debbono produrre, a corredo della domanda, i seguenti documenti:

1) copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, qualora non facciano parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

2) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune in cui il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

3) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva e di iscrizione nelle liste di leva;

4) titolo di studio, a seconda dei posti ai quali l'aspirante chiede di concorrere, e cioè:

a) diploma originale di abilitazione a perito tecnico industriale;

b) diploma originale di ragioniere e perito commerciale;

c) diploma originale di perito agrario;

d) diploma originale di geometra.

Non sono valevoli per l'ammissione al concorso titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli sopra indicati, rilasciati dal cessato impero austro-ungarico.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale con una copia del diploma stesso autenticata da un notaio e legalizzata ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero con un certificato rilasciato in carta legale dall'Istituto presso il quale il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica;

5) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

I candidati che siano dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione statale debbono produrre a corredo della domanda, in aggiunta ai documenti indicati nei numeri 2), 3), 4) e 5) del comma precedente, i seguenti documenti:

A) certificato dell'Amministrazione di appartenenza dal quale risulti la data di assunzione in servizio, con la indicazione degli estremi del relativo provvedimento;

B) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;

C) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

D) certificato su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal competente ufficio comunale e legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle

cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui produzione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

E) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedente residenza entro l'anno, con la prescritta legalizzazione;

F) certificato generale negativo del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

G) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti e imperfezioni fisiche che infuiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare mensione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. In seguito all'esito di detta visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo, i quali si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *C*), *D*) e *E*) del secondo comma del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato di buona condotta del comandante del Corpo.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura della Repubblica di Roma.

Art. 4.

I documenti di cui al n. 2) del primo comma del precedente art. 3 e alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) e *G*) del secondo comma dello stesso articolo, debbono risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 5.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo, per la loro validità, il disposto dell'art. 4 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione e nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio dell'Ispettorato del lavoro - quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza e il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 6.

I candidati che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 ed i cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 debbono presentare copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle eventuali benemenenze di guerra.

Essi presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922 o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, ai sensi della circolare 657-S del 29 novembre 1938 del Ministero della guerra.

Coloro che invece furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati e invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modulo 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra, e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato redatto in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto: gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69. rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ovvero in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione di quello dell'appartenenza al Ministero del lavoro e

della previdenza sociale o ad altre Amministrazioni statali, che è sufficiente sia posseduto alla data del presente decreto.

Art. 8.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale e si effettuerà in base al programma annesso al presente decreto.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami e dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

Art. 10.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

I vincitori del concorso, sia periti industriali che ragionieri o periti agrari o geometri, saranno collocati in unica graduatoria, secondo l'ordine dai punti ottenuti, nella votazione complessiva. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori del presente concorso non potranno per alcun motivo essere destinati presso uffici dell'Amministrazione centrale o presso il Circolo dell'Ispettorato del lavoro di Roma prima di aver compiuto cinque anni di effettivo servizio, presso uno degli uffici periferici dell'Ispettorato del lavoro.

Alle disposizioni di cui al precedente comma potrà derogarsi, sempre che le esigenze di servizio lo consentano, per coloro che alla data del presente decreto siano già dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 13.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) di un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 6°. del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

c) di un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 6°, del ruolo dell'Amministrazione centrale;

d) di un professore insegnante in un istituto tecnico agrario o in una scuola superiore di agricoltura.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di grado non inferiore al 9°.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1948

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 3, *foglio n.* 253

PROGRAMMA DELL'ESAME

A) *Per i posti riservati ai periti industriali.*

Prove scritte:

1) *Diritto e legislazione del lavoro.* — Rapporto di lavoro contratto individuale di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato diritti e obblighi del datore di lavoro e del lavoratore trattamento economico: varie forme di retribuzione, assegni familiari, gratifica natalizia risoluzione del rapporto di lavoro: dimissioni, licenziamento, preavviso ed indennità di anzianità, licenziamento in tronco.

Tutela del lavoratore: igiene del lavoro prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali orari di lavoro disciplina del lavoro delle donne e dei fanciulli tutela della maternità.

Assicurazioni sociali: varie forme di assicurazioni sociali assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, assicurazione contro la tubercolosi, assicurazione contro la disoccupazione involontaria; assicurazione per la nuzialità e la natalità, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, assicurazione contro le malattie.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale suoi organi periferici funzioni.

2) *Tecnologia industriale.* — Lavorazione dei legnami (generalità: classificazione, caratteri tecnologici, impiego).

Generalità sui metalli (ferro, ghisa e acciaio; cenni relativi al rame, zinco, stagno, piombo, alluminio, magnesio, ecc. ed alle loro leghe più comuni).

Fonderia (forme ed anime, sagome ed attrezzature relative).

Foggiatura a freddo ed a caldo fucine fucinatura a mano.

Aggiustaggio strumenti utensili per la tracciatura strumenti di misura e di controllo attrezzi e utensili impiegati nella lavorazione al banco.

Macchine utensili per i legnami.

Macchine utensili per i metalli (studio descrittivo di un tornio parallelo - filettatura torni revolvers cenni sulle alesatrici studio descrittivo di un trapano studio descrittivo di una limatrice, di una piallatrice, di una stozzatrice - Macchine e attrezzi per tranciare, punzonare, piegare, bordare, contornare, stampare, imbutire, chiodare).

Trattamenti dei materiali metallici.

Mezzi e tecnica per l'esecuzione dei trattamenti termici degli acciai.

Nozioni sulla malleabilizzazione della ghisa.

Prova orale:

1) *Diritto e legislazione del lavoro* secondo il programma stabilito per la prova scritta.

2) *Tecnologia industriale* secondo il programma stabilito per la prova scritta.

3) *Nozioni sull'ordinamento amministrativo.* — I Ministeri e la loro organizzazione I Ministri ed i Sottosegretari di Stato Il Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio di Stato La Corte dei conti L'Avvocatura dello Stato.

La Prefettura e la sua organizzazione Il prefetto e le sue attribuzioni Il Consiglio di Prefettura Il Consiglio provinciale di sanità La Giunta provinciale amministrativa.

La Provincia, i suoi organi e le sue attribuzioni.

Il Comune, i suoi organi e le sue attribuzioni.

Cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato.

4) Elementi di statistica metodologica Concetto e oggetto della statistica Enumerazione dei fenomeni Unità statistica. Rilevazione dei fenomeni collettivi Spoglio e aggruppamento dei dati Dati statistici Serie e seriazioni Elaborazione dei dati: medie e rapporti Rappresentazioni grafiche Numeri indici.

5) *Elementi di diritto penale.* — La legge penale codice e leggi complementari la legge penale nel tempo e nello spazio.

Il reato in generale Delitti e contravvenzioni Dolo e colpe Le pene pene principali e accessorie misure amministrative di sicurezza sanzioni civili.

Delitti contro la pubblica amministrazione delitti contro il patrimonio mediante frode.

6) *Elementi di procedura penale.* — Nozione del processo penale esercizio dell'azione querela azione civlie nascente da reato istruzione formale e sommaria polizia giudiziaria sentenze e ordinanze.

B) *Per i posti riservati ai ragionieri e periti commerciali.*

Prove scritte:

1) *Diritto e legislazione del lavoro* secondo il programma stabilito per i posti riservati ai periti industriali (v lett. *e*), n. 1).

2) *Economia politica*:

Nozioni generali sui principî ed i sistémi di organizzazione economica.

I bisogni concetto, varietà, progressione e classificazione.

Concetto di bene Beni economici Classificazione Soddisfazione dei bisogni e utilità marginale.

Il processo produttivo Concetto di produzione Fattori della produzione Concetto di imprese Classificazione delle imprese.

Legge dell'offerta e della domanda.

Costo di produzione Scambio e sua utilità Mercati Prezzi.

Reddito Concetto e distribuzione del reddito tra i fattori della produzione.

Interesse: concetto, domanda e offerta di risparmio, saggio.

Rendita in generale Rendita fondiaria Rendita in natura ed in moneta Rendita differenziale Rendita di monopolio.

Salario Domanda e offerta di lavoro Teoria della popolazione Teorie sul salario Coalizioni di lavoratori e di imprenditori Saggio dei salari Salario nominale e reale Determinazione e forme di salario Cenni sulla partecipazione agli utili.

Profitto in generale.

Concetto e funzioni della moneta Potere di acquisto della moneta Circolazione metallica e fiduciaria Corso legale e corso forzoso Il risparmio Funzione e classificazione delle banche.

Prova orale:

1) *Diritto e legislazione del lavoro* secondo il programma stabilito per le prove scritte.

2) *Economia politica* secondo il programma stabilito per le prove scritte.

(3) *Ragioneria.* — Ragioneria generale: l'Amministrazione economica Le aziende pubbliche e private Le imprese in particolare.

Funzioni di gestione Funzioni di ragioneria.

Il capitale nelle imprese Gli elementi e le distinzioni del capitale Riserve.

Inventari Criteri di valutazione degli elementi patrimoniali.

Preventivi Bilanci finanziari Bilanci di competenza e bilanci di cassa.

Scritture Sistemi e metodi di scritture Partita doppia in particolare.

Rendiconti Bilanci nelle imprese Rendiconti finanziari

Ragioneria applicata alle imprese Aziende mercantili scritture elementari Scritture complesse in partita doppia relative ai fatti di gestione tipici Conti di esercizio in particolare Bilancio.

4) *Elementi di diritto amministrativo.* — Organizzazione amministrativa attiva, consultiva e di controllo: diretta ed indiretta; centrale e locale.

Amministrazione diretta

a) *centrale*: Consiglio dei Ministri; competenza e attività Ministri e Sottosegretari di Stato Ministeri, loro organizzazione.

Consiglio di Stato, ordinamento e attribuzioni.

Corte dei conti, ordinamento e attribuzioni.

Avvocatura dello Stato, ordinamento e attribuzioni.

b) locale Prefetture, sua organizzazione Prefetto, sue attribuzioni Consiglio di prefettura, composizione e attribuzioni Consiglio provinciale di sanità, composizione e attribuzioni Giunta provinciale amministrativa, composizione e attribuzioni.

Principali organi locali di altre Amministrazioni.

Amministrazione indiretta locale: Provincia, organi e attribuzioni Comune, organi e attribuzioni.

Nozioni sull'atto amministrativo in generale.

Nozioni sui ricorsi amministrativi.

Rapporto di pubblico impiego.

5) *Elementi di statistica metodologica* secondo il programma stabilito per i posti riservati ai periti industriali (v. lett. *a*), n. 4).

6) *Elementi di diritto penale* secondo il programma stabilito per i posti riservati ai periti industriali (v. lett. *a*), n. 5)

7) *Elementi di procedura penale* secondo il programma stabilito per i posti riservati ai periti industriali (v. lett. *a*), num. 6).

C) *Posti riservati per i periti agrari.*

Prove scritte:

1) *Diritto e legislazione del lavoro* secondo il programma stabilito per i posti riservati ai periti industriali (v. lett. *a*), num. 1).

2) *Industrie agrarie* Enologia (Locali Vasi vinari Uva Mosto Fermentazione alcoolina Vino Aceto).

Oleificio (Locali Olive Olio Sanse e altri residui dell'oleificio).

Caseificio (Latte Locali Burro Formaggio Prodotti secondari del caseificio).

Conserve alimentari (Cenni sulla preparazione e sulla composizione delle conserve alimentari più diffuse).

Prova orale:

1) *Diritto e legislazione del lavoro* secondo il programma stabilito per la prova scritta.

2) *Industrie agrarie* secondo il programma stabilito per la prova scritta.

3) *Nozioni sull'ordinamento amministrativo* secondo il programma stabilito per i posti riservati ai periti industriali (v lett. *a*), n. 3).

4) *Economia rurale.* — Concetto di bene Ricchezza Nozioni del valore Il prezzo e la sua formazione La produzione e i fattori della produzione.

I capitali dell'azienda agraria.

L'impresa agraria e le personalità economiche che partecipano alla produzione.

Il bilancio dell'impresa agraria. Prodotto totale Prodotto lordo vendibile Prodotto netto o reddito globale.

Distribuzione del prodotto netto; valori, stipendi, interessi dei capitali di esercizio, beneficio fondiario, tornaconto.

Il bestiame nell'azienda agraria Economia dell'impresa zootecnica.

Dei lavori colturali lavoro umano, lavoro animale e lavoro meccanicò.

Il lavoro umano: manuale e direttivo.

Cenni sulla organizzazione del lavoro in agricoltura

Dei salari in agricoltura.

5) *Elementi di statistica metodologica* secondo il programma stabilito per i posti riservati ai periti industriali (v. lett. *a*), n. 4).

6) *Elementi di diritto penale* secondo il programma stabilito per i posti riservati ai periti industriali (v. lett. *a*), n. 5).

7) *Elementi di procedura penale* secondo il programma stabilito per i posti riservati ai periti industriali (v. lett. *a*). num. 6).

D) *Per i posti riservati ai geometri.*

Prove scritte:

1) *Diritto e legislazione del lavoro* secondo il programma stabilito per i posti riservati ai periti industriali (v. lett. *a*), num. 1).

2) *Costruzioni.* — Materiali da costruzioni Pietre artificiali in genere e laterizi in particolare Legname usato nelle costruzioni Metalli usati nelle costruzioni Calci, gessi, cementi. Ghiaie, sabbie, pozzolane, ecc. Malte, calcestruzzi.

Impianti di cantiere Case operaie e case coloniche Fabbricati per la conservazione dei prodotti e per il ricovero degli animali da lavoro e degli altri animali domestici.

Capitolati di appalto, tariffe di prezzi, regolamenti edilizi e di igiene.

Analisi dei prezzi, tariffe, ecc. relativi alle costruzioni ed ai lavori stradali.

Prova orale:

1) *Diritto e legislazione del lavoro* secondo il programma stabilito per la prova scritta.

2) *Costruzioni* secondo il programma stabilito per la prova scritta.

3) *Nozioni sull'ordinamento amministrativo* secondo il programma stabilito per i posti riservati ai periti industriali (v. lett. *a*), n. 3).

4) *Economia rurale* secondo il programma per i posti riservati ai periti agrari (v. lett. *c*), n. 4).

5) *Elementi di statistica metodologica* secondo il programma stabilito per i posti riservati ai periti industriali (v. lett. *a*), n. 4).

6) *Elementi di diritto penale* - secondo il programma stabilito per i posti riservati ai periti industriali (v. lett. *a*), n. 5).

7) *Elementi di procedura penale* secondo il programma stabilito per i posti riservati ai periti industriali (v. lettera *a*), n. 6).

Il Ministro: FANFANI

(5491)

Concorso per esami a centottantaquattro posti di alunno d'ordine (13°-C) in prova nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1933, n. 286, sull'ordinamento dell'Ispettorato del lavoro, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrale e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centottantaquattro posti di alunno d'ordine (13°-*C*) in prova nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

A tale concorso possono partecipare i dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di ruolo e non di ruolo, i quali siano in possesso, oltre che degli altri prescritti requisiti, del diploma di scuola media inferiore.

Sono inoltre ammessi a partecipare al concorso suddetto, se in possesso del titolo di studio e degli altri prescritti requisiti, i dipendenti di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, i quali peraltro possono conseguire la nomina per non oltre un ottavo dei posti.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti elencati nel successivo art. 3, dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio Ispettorato del lavoro entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda di ammissione dovrà contenere l'indicazione del cognome e nome del candidato, della paternità, del luogo e data di nascita, dello stato di famiglia, del domicilio, dell'Amministrazione di appartenenza e dell'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

Gli aspiranti devono indicare nella domanda anche la qualifica ed il grado rivestiti, il gruppo ed il ruolo di appartenenza ovvero la categoria di assegnazione e la qualifica ricoperta, a seconda che siano dipendenti di ruolo o non di ruolo dell'Amministrazione statale.

I candidati dovranno dichiarare inoltre nella domanda se abbiano partecipato a precedenti concorsi nell'Ispettorato del lavoro, indicando, nel caso affermativo, l'anno di partecipazione, il pruppo e il grado dei posti messi a concorso e l'esito ottenuto.

Art. 3.

I candidati che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale debbono produrre, a corredo della domanda, i seguenti documenti:

1) copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, qualora non facciano parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

2) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune in cui il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

3) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

4) diploma di licenza di scuola media inferiore. In sostituzione del diploma originale potrà essere presentato un certificato rilasciato su carta legale dall'Istituto scolastico presso il quale è stato conseguito il titolo originale, ovvero una copia del titolo originale, autenticata da un notaio e debitamente legalizzata;

5) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

I candidati che siano dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione statale debbono produrre a corredo della domanda, in aggiunta ai documenti indicati nei numeri 2), 3), 4) e 5) del precedente comma, i seguenti documenti:

A) certificato dell'Amministrazione di appartenenza, dal quale risulti la data di assunzione in servizio, con la indicazione degli estremi del relativo provvedimento;

B) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40 legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;

C) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

D) certificato su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal competente ufficio comunale e legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti

politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui produzione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

E) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione;

F) certificato generale negativo del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

G) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. In seguito all'esito di detta visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo, i quali si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *C*), *D*) ed *E*) del secondo comma del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato di buona condotta del comandante del Corpo.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura della Repubblica di Roma.

Art. 4.

I documenti di cui al n. 2) del primo comma del precedente art. 3 e alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) e *G*) del secondo comma dello stesso articolo, debbono risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 5.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo, per la loro validità, il disposto dell'art. 4 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio dell'Ispettorato del lavoro quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 6.

I candidati che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 ed i cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 debbono presentare copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

Essi presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922 o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1938, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, ai sensi della circolare 657-S del 29 novembre 1938 del Ministero della guerra.

Coloro che invece furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati o invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modulo 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati anche i documenti base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato redatto in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ovvero in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione di quello dell'appartenenza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o ad altre Amministrazioni statali, che è sufficiente sia posseduto alla data del presente decreto.

Art. 8.

L'esame consterà di una prova scritta e di una orale e si effettuerà in base al programma annesso al presente decreto.

I candidati ammessi alla prova orale sosterranno anche una prova di dattilografia.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

Art. 10.

Per la prova scritta sono assegnate ai candidati non più di quattro ore, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto nella prova orale e in quella di dattilografia.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni.

Art. 13.

I vincitori del presente concorso non potranno per alcun motivo essere destinati presso uffici dell'Amministrazione centrale o presso il Circolo dell'Ispettorato del lavoro di Roma, prima di aver compiuto cinque anni di effettivo servizio presso uno degli uffici periferici dell'Ispettorato del lavoro.

Alla disposizione di cui al precedente comma potrà derogarsi, sempre che le esigenze di servizio lo consentano, per coloro che alla data del presente decreto siano già dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 14.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 5°, presidente;

b) di un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 7°, del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

c) di un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 7°, del ruolo dell'Amministrazione centrale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di grado non inferiore al 9°.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1948

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 3, foglio n. 255

PROGRAMMA DELL'ESAME

Prova scritta:

1) Componimento in lingua italiana. (La prova serve anche come saggio di calligrafia).

Prova orale:

1) *Elementi di aritmetica*: Nomenclatura decimale Prime operazioni Divisibilità dei numeri Numeri primi Massimo comune divisore e minimo comune multiplo Frazioni ordinarie e decimali Principali operazioni su di esse Sistema metrico decimale Numeri complessi Potenza e radice dei numeri Estrazione della radice quadrata Rapporti e proporzioni Media aritmetica Regola di sconto.

2) *Nozioni elementari di ordinamento amministrativo.* — I Ministeri e la loro organizzazione I Ministri ed i Sottosegretari di Stato Il Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio di Stato La Corte dei conti L'avvocatura dello Stato.

La prefettura e la sua organizzazione: il prefetto e le sue attribuzioni Il Consiglio di prefettura Il Consiglio provinciale di sanità La Giunta provinciale amministrativa.

La Provincia, i suoi organi e le sue attribuzioni.

Il Comune, i suoi organi e le sue attribuzioni.

Cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato.

3) *Nozioni elementari di statistica.* — Concetto e oggeto della statistica Unità statistica Spoglio e aggruppamento dei dati Dati statistici Elaborazione dei dati: medie e rapporti Rappresentazioni grafiche e numeri indici.

4) *Nozioni di geografia fisica e politica dell'Europa, con particolare riguardo all'Italia.*

Il Ministro: FANFANI

(5492)

Concorso per titoli a quarantuno posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 novembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886, e successive aggiunte e modificazioni, sull'ordinamento dello Ispettorato del lavoro;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quarantuno posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Ispettorato del lavoro.

A tale concorso possono partecipare i dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di ruolo e non di ruolo, e gli addetti ai servizi di pulizia, fatica e custodia dei Circoli dell'Ispettorato del lavoro, i quali siano in possesso, oltre che degli altri requisiti, della licenza elementare.

Sono inoltre ammessi a partecipare al concorso suddetto, se in possesso del titolo di studio e degli altri prescritti requisiti, i dipendenti di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, i quali peraltro possono conseguire la nomina per non oltre un ottavo dei posti.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso redatte in carta da bollo da L. 32, e corredate dei documenti elencati nel successivo art. 3, dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale del personale e degli affari generali Servizio Ispettorato del lavoro entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda di ammissione dovrà contenere l'indicazione precisa del cognome e nome del candidato, della paternità, del luogo e data di nascita, dello stato di famiglia, del domicilio, dell'Amministrazione di appartenenza, della qualifica rivestita e dell'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

Art. 3.

I candidati che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale debbono produrre, a corredo della domanda, i seguenti documenti:

1) copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, qualora non facciano parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il documento deve contenere l'indicazione delle qualifiche conseguite nell'ultimo triennio;

2) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune in cui il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e da vedovi con prole;

3) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

4) diploma di licenza elementare (compimento superiore 5ª elementare). In sostituzione del diploma originale potrà essere presentato un certificato rilasciato su carta legale dall'Istituto scolastico presso il quale è stato conseguito il titolo originale, ovvero una copia del titolo originale, autenticata da un notaio e debitamente legalizzata;

5) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

I candidati che siano dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione statale debbono produrre, a corredo della domanda, in aggiunta ai documenti indicati nei numeri 2), 3), 4) e 5) del precedente comma, i seguenti documenti:

A) certificato dell'Amministrazione cui appartengono dal quale risulti la data di assunzione in servizio, con la indicazione degli estremi del relativo provvedimento.

Gli addetti ai servizi di pulizia, fatica e custodia dei Circoli dell'Ispettorato del lavoro debbono presentare un certificato rilasciato dal capo dell'ufficio presso cui prestano servizio, dal quale risulti la loro qualità di addetti ai servizi suindicati e la data da cui disimpegnano tali mansioni;

B) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;

C) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

D) certificato su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal competente ufficio comunale e legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui produzione è in ogni caso obbligatoria conterrà quest'ultima dichiarazione;

E) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione;

F) certificato generale negativo del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

G) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco la cui firma sarà autenticata dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. In seguito all'esito di detta visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere.

I concorrenti potranno altresì allegare alla domanda tutti quei documenti (licenze, diplomi, ecc.) di cui siano in possesso, attestanti gli studi percorsi, i servizi prestati ed altre particolari benemerenze civili e militari.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo, i quali si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *C*), *D*) ed *E*) del

secondo comma del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato di buona condotta del comandante del Corpo.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura della Repubblica di Roma.

Art. 4.

I documenti di cui al n. 2) del primo comma del precedente art. 3 e alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) e *G*) del secondo comma dello stesso articolo debbono risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 5.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo, per la loro validità, il disposto dell'art. 4 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale del personale e degli affari generali Servizio dell'Ispettorato del lavoro quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 6.

I candidati che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 ed i cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 devono presentare copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

Essi presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922 o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, ai sensi della circolare 657-*S* del 29 novembre 1938 del Ministero della guerra.

Coloro che invece furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati o invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato redatto in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ovvero in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 6°, dei ruoli centrali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) di un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 7°, del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

c) di un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 7°, del ruolo dell'Amministrazione centrale.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di grado non inferiore al 9°, dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 9.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme in vigore.

Art. 10.

I vincitori del presente concorso non potranno per alcun motivo essere destinati presso uffici dell'Amministrazione centrale o presso il Circolo dell'Ispettorato del lavoro di Roma, prima di aver compiuto cinque anni di effettivo servizio presso uno degli uffici periferici dell'Ispettorato del lavoro.

Alla disposizione di cui al precedente comma potrà derogarsi, sempre che le esigenze di servizio lo consentano, per coloro che alla data del presente decreto siano già dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1948

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì il 12 ottobre 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 3, foglio n. 69.

(5493)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 100

(5103317) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.